

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(Nn. 319 e 718-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE MONNI)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Modifica dell'articolo 135 del Codice penale
(Ragguaglio fra pene diverse) (n. 319)

d'iniziativa dei senatori LEONE, VALENZI e PALERMO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1958

E

Modificazioni agli articolo 24, 26, 66, 78, 135 e 237 del Codice penale e agli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835 (n. 718)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 SETTEMBRE 1959

Comunicata alla Presidenza il 5 aprile 1961

ONOREVOLI SENATORI. — Se fosse probabile una sollecita discussione sulla riforma del Codice penale, non apparirebbe opportuno continuare ad apportare ad esso parziali modificazioni che, avulse dall'esame di insieme e dalla necessaria coordinazione, possono risultare manchevoli se non erranee.

Lo stampato del disegno di legge, proposto dal Ministro della giustizia, per la riforma del Codice penale, è già stato distribuito in Senato; ma ciò non basta ad autorizzarci a ritenere che il corso di discussione e approvazione sia rapido, come è augurabile. Le modifiche contenute nei disegni di legge oggetto di questa relazione appaiono urgenti e certamente non complesse come quelle della riforma globale del Codice penale.

La proposta di iniziativa parlamentare è stata presentata nel dicembre 1958, quella governativa nel settembre 1959. La seconda, come emerge dalla stessa intestazione, è più completa. Mentre la prima è limitata ad un unico articolo che modifica il solo articolo 135 del Codice penale, la seconda si concretizza in quattro articoli dei quali il primo modifica sei articoli del Codice penale, ivi compreso il 135, e due articoli del decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835.

Il disegno di legge n. 319 propone semplicemente la sostituzione dell'articolo 135 per ottenere che il ragguaglio fra pena pecuniaria e pena detentiva sia fatto sulla base di 5.000 lire per un giorno di pena detentiva.

Il disegno di legge del ministro Gonella considera il problema in un quadro più ampio, riordina e riunisce le norme relative alle multe e ammende, ai limiti degli aumenti nei casi di concorso di più circostanze aggravanti, ai limiti degli aumenti delle pene principali, al ragguaglio fra pene diverse, alla cauzione di buona condotta, al perdono giudiziale e alla sospensione condizionale della pena nei confronti dei minorenni.

Lo stesso disegno di legge n. 718 detta norme per l'aggiornamento delle pene pecuniarie e assorbe perciò precedenti dispo-

zioni. Per tali motivi si ritiene opportuno che, pur procedendosi ad esame congiunto dei due disegni di legge, la decisione sia riservata al più completo testo del Ministro, testo in cui trova posto anche la sostanza del disegno di legge n. 319, dato che sulla misura del congruaggio deciderà l'Assemblea.

* * *

Appare superfluo avvertire che, trattandosi di disegni di legge in sede referente, iscritti all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea dopo le ferie pasquali, non è stata possibile una discussione, davanti alla 2^a Commissione, tale da consentire eventualmente la stesura di un testo della Commissione stessa. È ovvio perciò che questa relazione non ha alcuna pretesa di rispecchiare il pensiero di tutti i componenti della Commissione i quali restano pienamente liberi di manifestare il loro pensiero all'Assemblea. In parte la relazione concorda col parere della maggioranza che, per quanto concerne il congruaggio, fu già espresso dal senatore Cornaggia Medici nella relazione allo stato di previsione del bilancio 1960-61 per la Giustizia. In altra parte il relatore esprime considerazioni proprie che offre alla varia valutazione dei colleghi oltretutto al favorevole o contrario apprezzamento del Ministro.

È pertanto sperabile che, in considerazione dei motivi di urgenza che hanno determinato la iscrizione all'ordine del giorno, non si muovano ingiuste critiche né alla Commissione né al modesto relatore.

* * *

Come è noto gli articoli 17 e 18 del Codice penale prevedono le specie di pene principali per i delitti e per le contravvenzioni: per i delitti l'ergastolo, la reclusione, la multa; per le contravvenzioni l'arresto e l'ammenda. L'ergastolo, la reclusione, l'arresto sono pene detentive o restrittive della libertà personale; la multa e la ammenda sono *pene pecuniarie*. È di queste che ci occupiamo.

L'articolo 136 del Codice penale stabilisce che « le pene della multa e dell'ammenda,

non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono, rispettivamente, nella reclusione per non oltre tre anni e nell'arresto per non oltre due anni». Di questo articolo non è proposta, ora, alcuna modificazione. Il relatore ritiene che, in sede di riforma del Codice, tutta la materia attinente all'argomento debba essere considerata con attenzione. Per vero, sembra degno di rilievo e di meditazione il principio affermato in detto articolo 136 che il condannato che *non ha potuto* pagare la multa o la ammenda *debba* perdere la libertà: l'obbligo pecuniario, non assolto per insolvibilità, cioè per mancanza di mezzi, giacchè non di insolvenza ma di insolvibilità si tratta, viene trasformato in giorni ed anni di carcere.

Non si tratta, almeno da parte del relatore, di prospettare pur tanto evidenti motivi di comune sentimento di pietà e carità, quali quelli che ispira la sorte di chi, arrestato per non aver potuto pagare la multa o l'ammenda, non può se non vedere aggravata la condizione propria o, se ce l'ha, della propria famiglia. Qui si vogliono invece additare motivi giuridici che, almeno in parte, appaiono contrari a tale conversione. Mi spiego subito. Il Giudice può spesso infliggere, a sua scelta, a seconda dei suoi apprezzamenti relativi alla applicazione dell'articolo 133 del Codice penale, o pena detentiva o pena pecuniaria. Vedi, tanto per citare un esempio, l'articolo 400 del Codice penale: per l'offesa nascente da rifiuto di duello o per l'incitamento al duello è prevista la pena o della reclusione fino a sei mesi o della multa da 4.000 a 40.000 lire. Se il giudice, tutto considerato, *non ritiene giusto* infliggere la pena detentiva, come si può sostanzialmente modificare la sua sentenza convertendo la multa in pena detentiva? È palese che quella pecuniaria è, come pena, minore di quella detentiva. E allora che cosa ha fatto l'insolvente per impossibilità per meritare *un aggravamento* della pena? Può questo aggravamento — una vera e propria *reformatio in peius* — essere in contrasto con la sentenza da cui prende le mosse? A questo riguardo bisogna rammentare che la multa e la ammenda non sono pene accessorie e non conseguono alla sentenza *ope legis*

(come l'interdizione legale, la pubblicazione della sentenza etcetera: vedi in proposito articolo 20 del Codice penale) ma sono invece pene principali che possono essere inflitte soltanto con sentenza. Il ragguaglio e la conversione sono considerati provvedimenti di esecuzione a norma dell'articolo 577 e segg. del Codice di procedura penale e sono affidati al Pubblico Ministero nelle Corti e nei Tribunali ed ai Pretori. Ne consegue che una sentenza che ha condannato taluno a multa o ammenda, nei casi in cui si poteva infliggere ma non si è inflitta pena detentiva, viene trasformata dal Pubblico Ministero in sentenza di condanna a pena detentiva, con evidente stortura giuridica. Ciò vale soprattutto per i casi di reati punibili disgiuntamente con pena detentiva o con pena pecuniaria.

Ma per i casi in cui è comminata la sola pena pecuniaria resta la ingiustizia della conversione quando vi è la certezza che il condannato non ha potuto far fronte al pagamento perchè del tutto sprovvisto di mezzi. Non si vuole, come troppo spesso fa l'opposizione, richiamare la Costituzione e ricordare la norma fondamentale della « legge uguale per tutti ». Basta rilevare che non può rispettare quel principio una norma che faccia dipendere la perdita della libertà dal possesso o meno di mezzi sufficienti a pagare una pena pecuniaria: l'abbiente paga e non corre rischio di detenzione; l'indigente non può pagare e viene arrestato. Dire, in questa sede, quali siano i rimedi per una sostanziale e radicale riforma della materia è fuor di luogo e può essere rinviato alla discussione sulla riforma del Codice. Ma l'avervi accennato può giovare a meglio valutare le modifiche ora in esame.

È giusto che il Ministro della giustizia si preoccupi sia dell'aggiornamento delle pene pecuniarie, affinchè esse conseguano gli effetti voluti dalle leggi, sia dei limiti degli aumenti e di ogni altra questione connessa. Fra l'altro risulta sconveniente che la materia sia quasi dispersa in vari decreti-legge.

Appare anche giusto che il Ministro della giustizia, consentendo sulla necessità che l'articolo 135 del Codice penale tenga conto della progressiva svalutazione della moneta,

la consideri al fine di una giusta maggioranza della misura della pena.

Secondo il parere del Governo proponente il ragguaglio fra pena pecuniaria e pena detentiva dovrebbe avvenire calcolando un giorno di carcerazione per tremila lire di pena pecuniaria.

Secondo la proposta parlamentare (senatore Leone ed altri) si dovrebbe invece calcolare cinquemila lire per ogni giorno di detenzione. Questo fu, come ho accennato, il parere espresso dall'onorevole relatore, discutendosi lo stato di previsione 1960-61 del bilancio per la Giustizia. Tenendo conto delle premesse e della necessità di più ampia riforma il vostro relatore è d'avviso che il raffronto fra equivalenza denaro-giornata di privazione della libertà non dovrebbe essere fatto con riferimento alle mercedi, al valore d'acquisto della moneta o ad altri fattori che non possono essere paragonati al valore ed alla importanza della libertà personale. Solo convenzionalmente e non già per esatto calcolo si può dire che una giornata di detenzione vale tre o cinquemila lire, mentre ognuno sa che la libertà non è titolo o dono valutabile in moneta.

Per questa ragione si è più propensi a stimare il conguaglio con maggiore larghezza a favore dei condannati e cioè ad accettare la proposta che la conversione, fino a che l'istituto resterà vigente, avvenga calcolando una giornata di detenzione per ogni cinquemila lire dovute sino ai limiti massimi

attuali. A favore di questa soluzione vi è anche l'argomento che non solo non si sottrae nulla all'Erario ma, diminuendo i giorni di carcerazione del condannato in istato di insolvibilità, si evita una maggiore spesa all'Erario. Da questa considerazione consegue un ulteriore richiamo alla opportunità che la materia sia tutta riesaminata in sede di riforma del Codice penale. Restano a carico dell'Erario, quando il condannato è privo di mezzi, le spese di giustizia e di mantenimento in carcere, spesso altissime: non si fa luogo in tali casi nè a conversione nè a conguagli. Orbene la multa e la ammenda altro non sono, per definizione contenuta negli articoli 24 e 26 del Codice penale, che « pagamenti allo Stato » di determinate somme. Sottrarre denaro a chi me ha come pena congiunta o disgiunta può essere spiegabile specialmente quando la causale del reato è il fine di lucro; ma non è giustificabile chiedere pagamento a chi non è in condizioni di farlo.

Rebus sic stantibus, non resta che proporre l'approvazione del disegno di legge del Governo, che assorbe la materia del disegno di legge Leone, con le modificazioni che eventualmente potranno derivarsi dalla predetta proposta Leone o che potranno essere proposte nel corso della discussione ed accolte dall'Assemblea.

MONNI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

DI INIZIATIVA DEI SENATORI LEONE ED ALTRI

—

**Modifica dell'articolo 135 del Codice penale
(Ragguaglio fra pene diverse) (319)**

—

Articolo unico.

L'articolo 135 del Codice penale è sostituito dal seguente:

« Quando per qualsiasi effetto giuridico si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecunarie e pene detentive il computo ha luogo calcolando lire 5.000 o frazione di lire 5.000 per un giorno di pena detentiva ».

DISEGNO DI LEGGE

DI INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

Modificazioni agli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 237 del Codice penale e agli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, numero 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835 (718)

—

Art. 1.

Gli articoli 24, 26, 66, 78, 135, 237 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« *Art. 24* (Multa). — La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire duemila, nè superiore a lire due milioni.

Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da lire duemila a ottocentomila.

Quando, per le condizioni economiche del reo, la multa stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo.

Art. 26 (Ammenda). — La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire ottocento nè superiore a lire quattrocentomila.

Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo.

Art. 66 (Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti). — Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate

(Segue: *Disegno di legge, n. 718*).

nel secondo capoverso dell'articolo 63, nè comunque eccedere:

1° gli anni trenta, se si tratta della reclusione;

2° gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;

3° e, rispettivamente, lire quattro milioni o ottocentomila, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, lire dodici milioni o due milioni e quattrocentomila, se il giudice si vale della facoltà indicata nel secondo capoverso dell'articolo 24 e nel capoverso dell'articolo 26.

Art. 78 (Limiti degli aumenti delle pene principali). — Nel caso di concorso di reati, preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, nè comunque eccedere:

1° trenta anni per la reclusione;

2° sei anni, per l'arresto;

3° lire sei milioni per la multa e lire un milione e duecentomila per l'ammenda; ovvero lire sedici milioni per la multa e lire tre milioni e duecentomila per l'ammenda, se il giudice si vale della facoltà indicata nel secondo capoverso dell'articolo 24 e nel capoverso dell'articolo 26.

Nel caso di concorso di reati, preveduto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dell'articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte di pena, eccedente tale limite, è detratta in ogni caso dall'arresto.

Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite in pena detentiva, per l'insolubilità del condannato, la durata complessiva di tale pena non può superare quattro anni per la reclusione e tre anni per l'arresto.

Art. 135 (Ragguaglio fra pene diverse). — Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pe-

(Segue: *Disegno di legge, n. 718*).

cuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando tremila lire, o frazione di tremila lire, di pena pecuniaria, per un giorno di pena detentiva.

Art. 237 (Cauzione di buona condotta). — La cauzione di buona condotta è data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire quarantamila, nè superiore a lire ottocentomila.

In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.

La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, nè superiore a cinque; e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata ».

Art. 2.

Gli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, sono sostituiti dai seguenti:

« *Art. 19* (Perdono giudiziale). — Se per il reato commesso dal minore degli anni 18 il tribunale per i minorenni crede che si possa applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore alle lire seicentomila, anche se congiunta a detta pena, può applicare il perdono giudiziale, sia quando provvede a norma dello articolo 14, sia nel giudizio.

Art. 20 (Sospensione condizionale della pena). — La sospensione condizionale della pena può essere ordinata, nelle condanne per reati commessi dai minori degli anni 18, quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore ai tre anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore alle lire seicentomila ».

(Segue: *Disegno di legge, n. 718*).

Art. 3.

Le pene pecuniarie comminate per i singoli reati dal Codice penale o dalle leggi speciali, nonchè le altre sanzioni comminate per le singole infrazioni dal Codice di procedura penale, sono moltiplicate per quaranta.

Gli aumenti preveduti nel presente articolo assorbono quelli disposti dai decreti legislativi 5 ottobre 1945, n. 679, 21 ottobre 1947, n. 1250 e, per le sanzioni comminate dal Codice di procedura penale, anche dal decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438.

Le disposizioni precedenti non si applicano alle pene proporzionali, nè alle leggi tributarie e finanziarie; parimenti non si applicano alle altre leggi, anche se modificatrici del Codice penale, emanate dopo il 21 ottobre 1947.

Art. 4.

Nella conversione in pene detentive delle pene pecuniarie inflitte per reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, si applica la disposizione sul ragguaglio delle pene preveduta dall'articolo 135 del Codice penale nel testo modificato dalla presente legge.